

STATUTO

Titolo I Istituzione e finalità

Art.1 – Denominazione.

1. E' costituita l'Associazione Milanese Esercenti il Commercio Alimentare Tradizionale al Dettaglio, la quale può assumere la definizione abbreviata di "Assofood Milano".
2. L'Associazione è l'espressione unitaria delle imprese della distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari in sede fissa, attive nella provincia di Milano.
3. L'Associazione aderisce all'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano (di seguito "Unione"), ai sensi dell'art.3 dello statuto della ridetta Unione, della quale condivide finalità, principi ispiratori e regole di comportamento e accetta lo statuto.

Art.2 – Sede e durata.

1. L'Associazione ha sede in Milano.
2. Essa è costituita a tempo indeterminato.

Art.3 – Finalità.

1. L'Associazione è istituita allo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi economici, morali, sociali e professionali delle imprese aderenti.
2. In particolare, essa:
 - a) rappresenta, interpretandone e tutelandone gli interessi, le imprese del settore nei confronti dei soggetti istituzionali, sociali, politici, individuali e collettivi, pubblici e privati;
 - b) assiste, collettivamente e individualmente, le imprese, anche avvalendosi delle strutture e dei servizi dell'Unione, in materia sindacale e di lavoro, legale, tributaria, amministrativa, contabile, finanziaria, nonché in ogni altro ambito tecnico rispetto al quale si rilevino esigenze, bisogni o interessi aziendali;
 - c) presta servizi di consulenza alle imprese, con le modalità e negli ambiti di cui alla precedente lettera b;

- d) cura la formazione, l'informazione e l'aggiornamento continui, professionale e generale, delle imprese e pone in essere ogni iniziativa necessaria, opportuna o utile per la promozione, lo sviluppo, la crescita della qualità ed efficienza aziendale;
 - e) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nei quali la rappresentanza collettiva delle imprese associate sia richiesta o ammessa;
 - f) promuove la costituzione, o, se già costituiti, partecipa e aderisce a organismi, di qualsiasi forma giuridica, che svolgano attività direttamente o indirettamente funzionali al conseguimento dei fini associativi;
 - g) svolge ogni altro compito affidato dalle leggi o dalle deliberazioni degli organi sociali.
3. L'Associazione non ha fini di lucro.
4. Essa è organizzazione sociale autonoma e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici.

Titolo II

Soci

Art.4 - Requisiti.

- 1. Possono aderire all'Associazione le imprese, individuali o società, esercenti il commercio al dettaglio di prodotti alimentari, con sede nel territorio della provincia di Milano, di qualsiasi dimensione.
- 2. Le imprese individuali partecipano all'Associazione in persona del titolare.
- 3. Le società partecipano all'Associazione in persona di un legale rappresentante.

Art.5 – Adesione.

- 1. Il rapporto associativo si costituisce per effetto e dal momento della delibera della giunta esecutiva di accettazione della domanda d'adesione dell'impresa.
- 2. Avverso il rigetto della domanda d'adesione, è ammesso ricorso al presidente, il quale decide inappellabilmente.

3. Il rapporto associativo si costituisce per l'esercizio sociale in corso al momento dell'accettazione di cui al comma 1, e per i due successivi, rinnovandosi tacitamente, alla scadenza, di triennio in triennio, salvo il disposto dell'art.9 del presente statuto.

Art.6 – Domanda.

1. La domanda d'adesione è fatta per iscritto alla giunta esecutiva e, a pena d'irricevibilità, deve contenere:
 - a) la dichiarazione di piena conoscenza e totale accettazione del presente statuto;
 - b) la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi delle disposizioni di legge a tutela della riservatezza;
 - c) l'impegno alla corresponsione dei contributi associativi, di cui all'art.35 del presente statuto e nei termini ivi previsti;
 - d) l'indicazione del comitato (o dei comitati) di categoria nel quale (o nei quali) chiede d'essere inquadrato.

Art.7 – Diritti e doveri.

1. Il socio ha diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente statuto, a fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e d'ogni altro servizio erogato dall'Associazione, di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in assemblea.
2. Il socio ha il dovere di osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di corrispondere i contributi sociali, di partecipare alla vita associativa.
3. I soci che ricoprono cariche associative hanno il dovere di adempiere i compiti ad esse inerenti con lealtà, probità e diligenza.

Art.8 – Cessazione.

1. Il rapporto associativo cessa per effetto di:
 - a) recesso;
 - b) esclusione;
 - c) decadenza;
 - d) morte del socio persona fisica o estinzione della società.

Art.9 – Recesso.

1. Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta, indirizzata alla giunta esecutiva, entro e non oltre il terzo mese antecedente la scadenza dei periodi di cui all'art.5, comma 3, del presente statuto.
2. Il recesso diviene efficace al termine dei ridetti periodi.

Art.10 – Esclusione.

1. La giunta esecutiva delibera l'esclusione del socio a seguito di:
 - a) gravi violazioni dei doveri di cui all'art.7 del presente statuto;
 - b) morosità nel pagamento dei contributi associativi.
2. L'esclusione per le cause di cui al comma 1, lett.a, può essere deliberata solo se il socio sia stato invitato, per iscritto, a presentarsi avanti la giunta esecutiva, per essere sentito a sua discolpa.
3. Avverso la delibera di esclusione per le cause di cui al comma 1, lett.a, è dato ricorso al collegio dei probiviri, da proporsi, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.
4. L'esclusione per le cause di cui al comma 1, lett.b, può essere deliberata solo previa messa in mora del socio moroso, con invito a sanare la morosità.
5. Resta impregiudicata la facoltà dell'Associazione di recuperare coattivamente i crediti maturati.
6. L'esclusione ha effetto dalla data di comunicazione al socio della relativa delibera della giunta esecutiva.

Art.11 – Decadenza.

1. La decadenza si verifica, di diritto, a seguito della perdita, da parte del socio, dei requisiti relativi all'esercizio dell'attività o della sede, di cui all'art.4, comma 1, del presente statuto.

Art.12 – Effetti economici del recesso.

1. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul fondo sociale ed è tenuto al pagamento dei contributi associativi maturati fino alla data di efficacia del recesso o dell'esclusione e non corrisposti.

Titolo III
Organi associativi

Capo I
Istituzione

Art.13 – Determinazione.

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'assemblea;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) la giunta esecutiva;
 - d) il presidente;
 - e) il collegio dei probiviri.

Capo II
Assemblea

Art.14 – Composizione e convocazione.

1. L'assemblea è l'organo collegiale generale dell'Associazione, cui sono chiamati a partecipare tutti i soci.
2. Essa è convocata, in seduta ordinaria, una volta l'anno, entro il 30 giugno.
3. L'assemblea è convocata, in seduta straordinaria, con deliberazione del consiglio direttivo.
4. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata con avviso scritto, spedito con anticipo di almeno venti giorni rispetto alla data della riunione.
5. L'avviso contiene:

- a) l'indicazione del giorno, ora e sede della riunione in prima convocazione;
- b) l'indicazione relativa alla seconda convocazione, che può essere fatta per lo stesso giorno;
- c) l'indicazione dell'ordine del giorno della riunione;
- d) la formula prestampata dell'eventuale delega ad altro socio.

Art.15 – Validità delle riunioni.

1. L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, della metà più uno dei soci.
2. L'assemblea è valida in seconda convocazione quale che sia il numero dei soci presenti, personalmente o per delega.
3. L'assemblea, anche in seconda convocazione, può validamente deliberare in materia di modifiche statutarie o di scioglimento dell'Associazione solo se sono presenti, personalmente o per delega, la metà più uno dei soci.
4. Ciascun socio può rappresentare per delega in assemblea non più di altri due soci.

Art.16 – Svolgimento.

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o da altro socio da lui designato.
2. Il presidente l'assemblea ne dirige i lavori, sovrintende all'ordinato e proficuo svolgimento, dà e toglie la parola, mette ai voti le proposte, dando lettura, dopo prova e contro prova, dei relativi esiti.
3. Il presidente nomina un segretario dell'assemblea, scelto anche tra i non soci.
4. Il segretario dell'assemblea redige il verbale dei lavori, e lo controfirma dopo la sottoscrizione del presidente del consesso.

Art.17 – Deliberazioni.

1. L'assemblea vota in modo palese peralzata di mano, tranne per le votazioni riguardanti le nomine o, comunque, persone, nelle quali il voto è espresso in modo segreto, per schede.

2. Le deliberazioni assembleari sono approvate a maggioranza dei voti espressi, senza computare gli astenuti.
3. Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche allo statuto o lo scioglimento dell'Associazione sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art.18 – Funzioni.

1. L'assemblea:
 - a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale e associativa, vincolanti per tutti i soci;
 - b) elegge ogni quattro anni il presidente;
 - c) elegge ogni quattro anni il consiglio direttivo;
 - d) elegge ogni quattro anni il collegio dei probiviri;
 - e) delibera in ordine alle modifiche allo statuto e allo scioglimento dell'associazione;
 - f) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno.

Capo III *Consiglio direttivo*

Art.19 – Composizione.

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente, che lo presiede, e da altri trenta componenti eletti dall'assemblea.
2. Su proposta del presidente, il consiglio direttivo può cooptare, tra i soci, altri consiglieri fino a un massimo di quattro.
3. La composizione del consiglio direttivo assicura un'adeguata rappresentanza alle diverse articolazioni merceologiche del dettaglio alimentare.

Art.20 – Convocazione.

1. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, ogni qual volta lo reputi opportuno.
2. Il presidente convoca, altresì, il consiglio, quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei consiglieri, entro venti giorni dalla ricezione.

3. La convocazione è effettuata con avviso scritto, da inviarsi con anticipo di sette giorni liberi rispetto alla data della riunione.
4. L'avviso reca l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno della seduta.

Art.21 – Validità e deliberazioni.

1. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide se è presente personalmente la metà più uno dei consiglieri.
2. Non sono ammesse deleghe.
3. Il consiglio vota in forma palese, per alzata di mano o appello nominale, eccezion fatta soltanto per le deliberazioni riguardanti persone, per le quali la forma segreta o palese del voto è oggetto di votazione preliminare.
4. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti espressi, senza computare gli astenuti.
5. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente; nelle votazioni segrete, la proposta è respinta.
6. Delle riunioni del consiglio direttivo è steso succinto verbale, sottoscritto dal presidente e controfirmato dal segretario, che ne è l'estensore.

Art.22 – Funzioni.

1. Il consiglio direttivo attua gli indirizzi dell'assemblea e determina le linee dell'azione associativa.
2. Esso, inoltre:
 - a) su proposta del presidente, elegge, tra i propri componenti, i membri della giunta esecutiva;
 - b) convoca l'assemblea straordinaria;
 - c) delibera in ordine al funzionamento dell'Associazione;
 - d) nomina, su proposta del presidente e conforme indicazione dell'Unione, il segretario dell'Associazione;
 - e) assume ogni determinazione attinente i comitati di settore;
 - f) delibera su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'assemblea.

Capo IV
Giunta esecutiva

Art.23 – Composizione.

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente, che la presiede, e da altri otto componenti eletti dal consiglio direttivo.
2. La composizione della giunta esecutiva è determinata tenendo conto dell'esigenza di rappresentare le diverse articolazioni merceologiche del dettaglio alimentare.

Art.24 – Convocazione.

1. La giunta esecutiva è convocata dal presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta ogni bimestre.
2. La convocazione è fatta con avviso scritto, da inviarsi con anticipo di tre giorni liberi rispetto alla data della riunione.
3. L'avviso reca l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno della seduta.

Art.25 – Validità e deliberazioni.

1. La giunta esecutiva delibera validamente con la presenza personale della metà più uno dei componenti.
2. Non sono ammesse deleghe.
3. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti espressi, senza computare gli astenuti.
4. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. La Giunta esecutiva vota in forma palese.

Art.26 – Funzioni.

1. La giunta esecutiva:
 - a) coadiuva il presidente nell'attuazione delle linee politiche e programmatiche dell'associazione, stabilite dall'assemblea e dal consiglio direttivo;
 - b) provvede alla conduzione dell'Associazione;

- c) delibera in ordine all'ammissione dei soci;
 - d) adotta i provvedimenti di esclusione di cui all'art.10;
 - e) adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo;
 - f) nomina, su proposta del presidente, il vicepresidente;
 - g) designa i rappresentanti dell'associazione ai sensi dell'art.3, comma 2, lett.e, del presente statuto.
2. Nel caso previsto dalla lett.c del precedente comma, la giunta esecutiva, e, per essa, il presidente, riferisce al consiglio direttivo alla sua prima riunione, sui provvedimenti adottati, ai fini della loro eventuale ratifica.
3. In caso di mancata ratifica, i provvedimenti decadono sin dalla loro adozione e il consiglio direttivo regola gli effetti giuridici nel frattempo prodottisi.

Capo IV Presidente

Art.27 – Funzioni.

1. Il presidente ha la legale rappresentanza, sostanziale e processuale, dell'Associazione.
2. Egli, inoltre:
 - a) attua le deliberazioni degli organi collegiali e adotta i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali;
 - b) convoca e presiede le assemblee e le riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva;
 - c) propone per la nomina il vice presidente, scegliendolo tra i componenti la giunta esecutiva;
 - d) propone, ove lo ritenga opportuno, le cooptazioni di cui all'art.19, comma 2, del presente statuto;
 - e) compie tutti gli atti non riservati ad altri organi dal presente statuto, reputati necessari nell'interesse dell'Associazione;
 - f) sovrintende alle attività degli uffici e alla qualità dei servizi dagli stessi erogati;
 - g) conferisce incarichi professionali, occasionali e continuativi, riferendone periodicamente alla giunta esecutiva;
 - h) ha facoltà di agire e resistere in giudizio e, a tal fine, di nominare avvocati;

- i) propone al consiglio direttivo, su conforme indicazione dell'Unione, la nomina del segretario dell'Associazione.

Art.28 – Eleggibilità e vacanza.

1. Il presidente uscente è rieleggibile.
2. La carica di presidente e vice presidente può essere ricoperta da persone che siano state ininterrottamente associate per cinque anni.
3. In caso di vacanza del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni in via interinale e convoca, entro novanta giorni dalla vacanza, l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente, il cui incarico ha termine alla scadenza del quadriennio di durata degli organi collegiali.

Capo V Collegio dei probiviri

Art.29 – Composizione.

1. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti.
2. L'indicazione del presidente è fatta dall'assemblea, all'atto dell'elezione.
3. La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e può essere ricoperta anche da non soci.

Art.30 – Funzioni.

1. Il collegio dei probiviri:
 - a) interviene, su istanza di parte, in via conciliativa e quale amichevole compositore, nelle controversie tra soci in materia associativa;
 - b) esprime, su richiesta, parere in materia statutaria, al presidente e agli organi collegiali;
 - c) decide inappellabilmente sui ricorsi di cui all'art.10, comma 3, del presente statuto.

2. Il presidente del collegio dei probiviri ne regola il funzionamento, nel modo ritenuto più opportuno nei diversi casi di cui al comma 1, secondo le circostanze, e senza formalità di procedura.
3. Gli atti di composizione amichevole, i pareri e le decisioni, sono resi per iscritto.

Titolo IV Comitati di categoria

Art.31 – Istituzione e compiti.

1. Il consiglio direttivo istituisce i comitati di categoria, determinandone il funzionamento con regolamento.
2. I comitati di categoria rilevano, esaminano e approfondiscono le problematiche specifiche delle diverse specializzazioni del dettaglio alimentare, tanto in sede tecnica, quanto in sede politica, al fine di indicare agli organi collegiali e al presidente le soluzioni ritenute più idonee nell'interesse delle categorie e dell'Associazione.

Art.32 – Inquadramento.

1. L'inquadramento di un socio nei comitati di categoria è effettuato in base alle indicazioni rese all'atto della domanda d'adesione, ai sensi dell'art.6, comma 1, lett.d, del presente statuto.
2. Ogni socio può essere inquadrato in più comitati di categoria, purché eserciti l'attività commerciale nei settori corrispondenti.

Titolo V Il segretario

Art.33 – Compiti.

1. Il segretario è capo e responsabile degli uffici e dei servizi dell'Associazione.
2. Egli, pertanto:
 - a) adotta le disposizioni necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici e l'efficiente prestazione dei servizi dell'Associazione;

- b) dirige il personale;
- c) coadiuva il presidente, gli organi collegiali e i comitati di categoria nell'espletamento delle loro attività;
- d) partecipa, con diritto di parola, ma non di voto, alle riunioni degli organi collegiali, dei quali, salva diversa disposizione del presidente, redige il verbale.

Titolo VI *Patrimonio sociale*

Art.34 – Amministrazione.

- 1. L'Unione, ai sensi e per gli effetti dell'art.40, comma 3, del proprio statuto, amministra l'Associazione.

Art.35 – Contributi.

- 1. I contributi associativi a carico dei soci sono deliberati dal consiglio direttivo, su conforme proposta dell'Unione, in ottemperanza allo statuto della stessa, alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro, alle deliberazioni della Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi.
- 2. Su proposta dell'Unione, il consiglio direttivo stabilisce, altresì, modalità e termini per la corresponsione dei ridetti contributi.

Art.36 – Esercizio sociale.

- 1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Titolo VII *Disposizioni finali*

Art.37 – Regolarità contributiva.

- 1. L'esercizio dei diritti sociali di cui all'art.7 del presente statuto è condizionato al pagamento dei contributi associativi maturati e scaduti.

Art.38 – Astensione del presidente.

1. Nel caso in cui il presente statuto prevede, nelle deliberazioni degli organi collegiali, la prevalenza del voto del presidente, se questi si astiene la proposta è respinta.

Art.39 – Intervallo minimo.

1. Tra la prima e la seconda convocazione dell'assemblea deve intercorrere almeno un'ora.

Art.40 – Presidenza dell'assemblea.

1. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente, le funzioni di cui all'art.16, comma 1, sono esercitate dal membro di giunta esecutiva più anziano d'età.

Art.41 – Anzianità associativa.

1. L'adesione ad associazioni incorporate dall'Associazione Milanese Esercenti il Commercio Alimentare Tradizionale al Dettaglio, si computa quale titolo di anzianità associativa, ai fini dell'art.28, comma 2 e ad ogni altro effetto rilevante per l'Associazione.

Art.42 – Applicazione analogica.

1. Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto dell'Unione che regolano casi simili o materie analoghe.

Titolo VIII

Norme transitorie di prima applicazione

Art.43 – Organi.

1. In sede di prima applicazione, il presidente, la giunta esecutiva, il consiglio direttivo e il segretario, sono individuati e nominati nell'atto costitutivo dell'Associazione ricevuto da notaio.
2. Gli organi e il segretario, individuati e nominati ai sensi del comma 1, restano in carica fino all'assemblea elettiva di cui al successivo art.42.

3. Per lo stesso periodo, le funzioni di cui al capo V del titolo III sono svolte dal collegio dei probiviri dell'Unione.

Art.44 – Prima assemblea elettiva.

1. Entro diciotto mesi dalla data dell'atto costitutivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione delle cariche sociali ai sensi del titolo III del presente statuto.
2. L'assemblea dovrà essere svolta entro centottanta giorni dalla data della convocazione.

Art.45 – Entrata in vigore dello statuto.

1. Il presente statuto entra in vigore dalla data dell'atto costitutivo.